



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

**BANDO DI CONCORSO**  
**BORSE DI STUDIO**  
**PER**  
**CORSI UNIVERSITARI DI LAUREA**  
**CORSI UNIVERSITARI DI**  
**SPECIALIZZAZIONE POST LAUREAM**

*in favore dei figli o orfani ed equiparati:*

- *degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;*
- *dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici;*
- *degli iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale;*
- *degli iscritti al Fondo Ipost*

**Anno accademico 2018/2019**

## **Indice**

Art. 1	Soggetti del concorso
Art. 2	Oggetto del concorso
Art. 3	Requisiti di ammissione al concorso
Art. 4	Domanda di iscrizione in banca dati e credenziali di accesso ai servizi
Art. 5	La domanda- Modalità e termini di invio telematico
Art. 6	Graduatorie- Criteri
Art. 7	Graduatorie – Pubblicazione
Art. 8	Attestazione ISEE per prestazioni universitarie
Art. 9	Accertamenti e sanzioni
Art. 10	Istanze di riesame e Ricorsi giurisdizionali
Art. 11	Responsabile del procedimento
Art. 12	Informazioni

## Art. 1 – Soggetti del concorso

1. Il presente bando prevede tre distinte figure: il titolare del diritto, il beneficiario, il richiedente.
2. Il **titolare** del diritto è individuato tra i seguenti soggetti:
  - a) l'iscritto (dipendente o pensionato) alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
  - b) il pensionato utente della Gestione dipendenti pubblici;
  - c) l'iscritto (dipendente o pensionato) alla Gestione Assistenza Magistrale;
  - d) l'iscritto al Fondo ex Ipost.
3. Il **beneficiario** è lo studente maggiorenne destinatario della prestazione ed è individuato tra i seguenti soggetti:
  - a) figlio o orfano del titolare del diritto;
  - b) giovane regolarmente affidato al titolare del diritto nell'anno accademico 2018/2019 e per un periodo non inferiore ai sei mesi. Sono equiparati agli orfani, i figli di titolare riconosciuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa, ovvero orfani dell'altro genitore, ovvero non riconosciuti dall'altro genitore.
4. Il **richiedente** coincide con il beneficiario della prestazione di cui al comma 3.

## Art. 2 – Oggetto del concorso

1. L'Inps indice, per l'anno accademico 2018/2019 in favore dei figli o orfani ed equiparati, come indicati all'art.1, comma 3, un concorso per il conferimento delle seguenti borse di studio:

### Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali

	TIPOLOGIA	IMPORTO	CARATTERISTICHE
n.7300	Borse per corsi di laurea universitari di laurea	€ 2.000 ciascuna	Relative a corsi universitari di laurea triennale o laurea magistrale o a ciclo unico, di Conservatorio o Istituti Musicali parificati e Accademie di Belle Arti, o corrispondenti a corsi di studio all'estero legalmente riconosciuti.
n.250	Borse per corsi di specializzazione post lauream universitari di	€ 1.000 ciascuna	Relative a corsi universitari di specializzazione post lauream

## Gestione assistenza magistrale

	TIPOLOGIA	IMPORTO	CARATTERISTICHE
n.1710	Borse per corsi universitari di laurea	€ 2.000 ciascuna	Relative a corsi universitari di laurea triennale o laurea magistrale o a ciclo unico, di Conservatorio o Istituti Musicali parificati e Accademie di Belle Arti, o corrispondenti a corsi di studio all'estero legalmente riconosciuti.
n.50	Borse per corsi universitari di specializzazione post lauream	€ 1.000 ciascuna	Relative a corsi universitari di specializzazione post lauream

## Gestione ex Ipost

	TIPOLOGIA	IMPORTO	CARATTERISTICHE
n. 45	Borse per corsi universitari di laurea	€ 2.000 ciascuna	Relative a corsi universitari di laurea triennale o laurea magistrale o a ciclo unico, di Conservatorio o Istituti Musicali parificati e Accademie di Belle Arti, o corrispondenti a corsi di studio all'estero legalmente riconosciuti.
n. 5	Borse per corsi universitari di specializzazione post lauream	€ 1.000 ciascuna	Relative a corsi universitari di specializzazione post lauream

2. Il conferimento delle borse di studio è escluso nel caso in cui lo studente risulti aver già conseguito un titolo del medesimo livello di quello per il quale concorre.

### **Art. 3 – Requisiti di ammissione al concorso**

1. Per poter essere ammesso al concorso, lo studente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) età inferiore ai 32 anni alla data di scadenza del Bando;
  - b) non aver già fruito, per l'anno accademico 2018/2019, di altre provvidenze analoghe erogate dall'Istituto, dallo Stato, dagli Enti regionali per il diritto allo studio universitario o da altre Istituzioni pubbliche o private di valore superiore al 50 % dell'importo della borsa di studio messa a concorso;
  - c) non essere risultati vincitori del Bando INPS "Collegi Universitari" per l'anno accademico per il quale si concorre.
2. Gli studenti che concorrono all'assegnazione delle borse di studio per corsi universitari di laurea, oltre ai requisiti indicati al comma 1, devono essere in possesso dei seguenti e ulteriori requisiti:
  - a) non essere stati studenti ripetenti o iscritti fuori corso nell'anno accademico per il quale si concorre;
  - b) aver sostenuto tutti gli esami previsti dal piano degli studi scelto e approvato dall'Ateneo, relativi all'anno accademico per il quale si concorre;
  - c) aver conseguito tutti i crediti previsti dagli ordinamenti dei rispettivi corsi o del proprio piano di studi, in relazione all'anno accademico per il quale si concorre;
  - d) aver conseguito una media ponderata minima di 24/30 (data dalla somma dei voti di ogni esame, moltiplicata per il numero di CFU "crediti formativi universitari" di ogni esame, divisa per la somma di tutti i CFU conseguiti, escludendo i CFU degli esami senza votazione in trentesimi).

La predetta media ponderata minima è riferita a tutti gli esami dell'anno accademico per il quale si concorre, individuati secondo le prescrizioni della Facoltà o le indicazioni del piano di studi individuale approvato dal Consiglio di Facoltà, purché sostenuti entro l'ultima sessione utile del predetto anno accademico.

Laddove l'esame si articola in una prova scritta e in una prova orale con voto finale, la votazione della prova scritta non concorre alla formulazione della media.

Per gli esami sostenuti all'estero o presso i Conservatori, non espressi in trentesimi, gli studenti dovranno obbligatoriamente inserire voti in trentesimi, pena l'esclusione, operando una conversione matematica del voto ottenuto. Il risultato dell'operazione matematica effettuata dovrà essere approssimato per eccesso, se la prima cifra decimale è pari o superiore a 5, per difetto se la prima cifra decimale è inferiore a 5;

- e) nel caso di conseguimento del diploma di laurea nel medesimo anno accademico per il quale si concorre, aver riportato una votazione non inferiore a 88 su 110 o equivalenti.
3. Gli studenti che concorrono all'assegnazione delle borse di studio per corsi universitari di specializzazione post lauream, oltre ai requisiti indicati al comma 1, devono essere iscritti ad un corso di specializzazione post lauream nell'anno accademico 2018/2019 e aver conseguito un diploma di laurea con votazione non inferiore a 92/110.
  4. Non sussiste incompatibilità con i contributi per la partecipazione al progetto Erasmus.
  5. Gli studenti che frequentano Conservatori, Istituti musicali parificati e Accademie di Belle Arti ed anche corsi di laurea possono concorrere esclusivamente per una sola tipologia di borsa di studio.

#### **Art. 4 - Domanda di iscrizione in banca dati e credenziali di accesso ai servizi**

1. Prima di procedere alla compilazione della domanda di partecipazione al concorso, occorre essere iscritti in banca dati, ossia essere riconosciuti dall'Istituto come "richiedenti" la prestazione, atteso che i Richiedenti/Beneficiari destinatari del presente Bando, che non hanno di per sé rapporti diretti con l'Istituto, potrebbero non essere presenti in banca dati o non essere individuabili come figli o orfani di iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociale o alla Gestione assistenza magistrale, o di pensionati utenti della Gestione dipendenti pubblici, ovvero di iscritti alla Gestione Fondo IPOST. In tal caso, i soggetti interessati dovranno preventivamente rendersi noti all'Istituto, presentando richiesta d'iscrizione in banca dati.
2. Il modulo di richiesta di iscrizione in banca dati può essere prelevato direttamente dal sito istituzionale [www.inps.it](http://www.inps.it), inserendo nel motore di ricerca la parola: "AS150".  
Il modulo, debitamente compilato, deve essere poi presentato dal richiedente alla Sede Provinciale Inps competente per territorio, attraverso i canali di seguito elencati:
  - recandosi direttamente presso la Sede Provinciale competente per territorio;
  - inviandone una copia digitalizzata, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC della Sede provinciale INPS competente per territorio, allegando copia del documento di identità in corso di validità;
  - inviandolo, a mezzo posta elettronica, all'indirizzo mail della Sede provinciale INPS competente per territorio, allegando copia del documento di identità in corso di validità;

- inviandolo, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando copia del documento di identità in corso di validità.

Indirizzi e caselle di posta elettronica cui inviare i predetti moduli sono reperibili sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it) nella sezione Contatti>Le sedi Inps.

Per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso è necessario da parte del soggetto richiedente il possesso di uno dei sistemi di autenticazione (SPID, CIE, CNS) come specificato nei commi successivi.

4. **Dal 1° ottobre 2020 ha avuto inizio la fase transitoria di passaggio dal PIN INPS in favore del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) e degli altri sistemi di autenticazione alternativi**, in considerazione del diritto dei cittadini alla semplificazione nel rapporto con la Pubblica Amministrazione e per dar seguito alle politiche nazionali di digitalizzazione aperte ormai agli sviluppi europei. Dal 1° ottobre 2020 l'Inps rilascerà il PIN come credenziale di accesso ai servizi dell'Istituto solo per le seguenti categorie di utenti e per i soli servizi loro dedicati:

- minori di 18 anni;
- persone che non hanno documenti di identità italiana;
- persone soggette a tutela, curatela o amministrazione di sostegno.

Tutti gli altri utenti potranno accedere ai servizi offerti da INPS utilizzando uno dei sistemi di autenticazione alternativi attualmente accettati, che sono i seguenti:

- Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
- Carta d'Identità Elettronica (CIE) ;
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Per l'utente che sia già in possesso di un PIN dispositivo, lo stesso sarà ancora valido e potrà essere rinnovato alla naturale scadenza fino alla conclusione della fase transitoria.

Per maggiori informazioni su come ottenere le credenziali di accesso è possibile consultare la sezione "**Accedere ai servizi**" del sito [www.inps.it](http://www.inps.it) (in alto a sinistra).

#### **Art. 5 - La domanda- Modalità e termini di invio telematico**

1. La domanda deve essere presentata dal richiedente la prestazione, come individuato dall'art. 1, comma 4, esclusivamente per via telematica, pena il rigetto della stessa, accedendo al sito [www.inps.it](http://www.inps.it) ed inserendo nel motore di ricerca "Borse di studio universitarie", aprendo la relativa scheda informativa e cliccando su "Accedi al servizio". Accedendo all'Area riservata, al richiedente, **tramite codice fiscale e PIN, SPID, CIE, CNS**, è possibile effettuare le successive scelte: per aree tematiche - attività sociali o per ordine alfabetico, o, in alternativa, per tipologia di servizio - domande- Borse di studio - domanda. Selezionando la voce "Inserisci domanda", sarà visualizzato il modulo da compilare, in cui compaiono già i dati identificativi del

soggetto richiedente. Nella domanda dovranno necessariamente essere inseriti i recapiti telefonici mobili e di posta elettronica (email) al fine di consentire ed agevolare le comunicazioni da parte dell'Istituto.

2. La procedura per l'acquisizione della domanda sarà attiva dalle ore 12,00 del giorno **27 gennaio 2021** fino alle ore 12,00 del giorno **1 marzo 2021**.
3. Il Richiedente deve obbligatoriamente compilare tutti i campi presenti nel modulo di domanda.
4. Dopo l'invio telematico della domanda, l'Istituto trasmetterà una ricevuta di conferma all'indirizzo email indicato nell'istanza medesima. La domanda inviata sarà, inoltre, visualizzabile in area riservata attraverso la funzione "Visualizza domande inserite". Una volta inviata la domanda, è opportuno effettuare la predetta visualizzazione per verificare l'esattezza dei dati inseriti e l'avvenuta trasmissione della domanda medesima.
5. La domanda inviata e con numero di protocollo assegnato non è modificabile; pertanto, per correggere ogni eventuale errore, è necessario inviare una nuova domanda. L'Istituto instruirà solamente l'ultima domanda valida ricevuta entro il termine di scadenza stabilito dal presente Bando.
6. È possibile monitorare lo stato di lavorazione della domanda selezionando, all'interno della sezione "Borse di studio -domanda", la voce di menù "Segui iter domanda", presente all'interno della predetta area riservata.
7. La domanda deve obbligatoriamente riportare l'indicazione del codice IBAN del conto corrente bancario o postale italiano, o della carta prepagata abilitata alla ricezione di bonifici bancari da parte di Pubbliche Amministrazioni, intestato o cointestato al Richiedente la prestazione. Non sono ritenuti validi Iban di libretti postali.
8. In caso di particolari difficoltà nella compilazione della domanda, non superabili attraverso gli ordinari strumenti di supporto messi a disposizione dell'Istituto e non riconducibili a problematiche relative all'ottenimento del PIN o alla regolare iscrizione in banca dati, il richiedente può presentare la domanda rivolgendosi al servizio di Contact Center Integrato INPS, raggiungibile al numero telefonico 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 (a pagamento) da telefono cellulare, secondo le indicazioni presenti sul sito istituzionale. Anche in tal caso occorre essere in possesso di un PIN.
9. Eventuale documentazione integrativa potrà essere richiesta, in sede di istruttoria della domanda, dalla Sede Inps competente.

## Art. 6 – Graduatorie – Criteri

1. Saranno predisposte distinte graduatorie in relazione alla tipologia di borsa di studio e alla Gestione di appartenenza, fermo restando che nel caso in cui il Titolare del diritto sia iscritto a più Gestioni, il relativo beneficiario verrà collocato dal sistema nella graduatoria ove si colloca in posizione più favorevole.
2. Le graduatorie del concorso per il conferimento di borse di studio per corsi universitari di laurea a.a 2018/2019 sono predisposte sulla base del punteggio ottenuto sommando i valori di cui alle seguenti lettere a) e b):

- a) **il punteggio corrispondente alla classe di indicatore ISEE**, come di seguito indicato:

CERTIFICAZIONE ISEE	PUNTEGGIO
fino a 8.000,00 euro	14 punti
da 8.000,01 a 16.000,00 euro	11 punti
da 16.000,01 a 24.000,00 euro	9 punti
da 24.000,01 a 32.000,00 euro	6 punti
da 32.000,01 a 40.000,00 euro	4 punti
oltre 40.000,00 euro	2 punti

- b) la **media ponderata dei voti** degli esami sostenuti nell'anno accademico 2018/2019, rapportata in centesimi, o, se più favorevole, il voto di laurea, parimenti rapportato in centesimi, nel caso in cui detto titolo sia stato conseguito nell'anno accademico 2018/2019.
3. Le graduatorie del concorso per il conferimento di borse di studio per corsi universitari di specializzazione post lauream a.a.2018/2019 sono predisposte sulla base del punteggio ottenuto sommando i valori di cui alle seguenti lettere a) e b):

- a) **il punteggio corrispondente alla classe di indicatore ISEE**, come di seguito indicato:

CERTIFICAZIONE ISEE	PUNTEGGIO
fino a 8.000,00 euro	14 punti
da 8.000,01 a 16.000,00 euro	11 punti
da 16.000,01 a 24.000,00 euro	9 punti
da 24.000,01 a 32.000,00 euro	6 punti
da 32.000,01 a 40.000,00 euro	4 punti
oltre 40.000,00 euro	2 punti

- b) il **voto di laurea** già conseguito.
4. A parità di punteggio complessivo, verrà data priorità al valore ISEE assoluto inferiore e, in caso di ulteriore parità, sarà preferito lo studente di età anagrafica minore.
  5. Nel caso di mancata presentazione di una valida Dichiarazione Sostitutiva Unica per prestazioni universitarie alla data di inoltro della domanda, verrà attribuito un punteggio pari a punti "0" per la parte corrispondente alla classe di indicatore ISEE utile ai fini della graduatoria.
  6. In favore dei concorrenti orfani e loro equiparati e disabili, come definiti dalla legge 4 febbraio 1992, n. 104, art. 3, comma 1 e 3, è riconosciuto un diritto di precedenza assoluta al conseguimento della borsa di studio.

#### **Art. 7 – Graduatorie - Pubblicazione**

1. Tutte le graduatorie saranno pubblicate sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it) nella specifica sezione riservata al concorso.
2. L'esito del concorso sarà comunicato a tutti i vincitori con avviso inviato all'indirizzo di posta elettronica o mediante sms al numero di telefono mobile, indicati nella domanda di partecipazione.
3. L'esito del concorso, inoltre, potrà essere visualizzato all'interno della sezione "Servizi in linea" nell'Area riservata e dedicata a ciascun Richiedente.

#### **Art. 8 - Attestazione ISEE per prestazioni universitarie**

1. Il beneficiario richiedente la prestazione, prima dell'inoltro della domanda di partecipazione, può presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell'ISEE 2021 per prestazioni universitarie.
2. E' ammessa la presentazione dell'ISEE ordinario esclusivamente per il beneficiario richiedente la prestazione che ha già conseguito il titolo e non è più studente al momento della presentazione della domanda di partecipazione.
3. L'attestazione ISEE è rilasciata dall'INPS previa presentazione della predetta Dichiarazione Sostitutiva Unica da parte del richiedente.
4. L'attestazione ISEE riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario determina la posizione in graduatoria, come descritto all'art. 6 del presente bando.
5. Nel caso sia già stata emessa un'attestazione ISEE 2021 per prestazioni universitarie, non sarà necessario richiedere una nuova attestazione.
6. L'Istituto non si assume alcuna responsabilità nel caso di mancata o erronea trasmissione telematica della DSU da parte degli Enti

convenzionati o di erronea trascrizione del codice fiscale del beneficiario o dei componenti del nucleo familiare all'interno della medesima attestazione.

7. L'acquisizione della certificazione ISEE potrà essere verificata all'interno della procedura, nell'area riservata dei Servizi on line, attraverso la funzione "Segui iter domanda", dove comparirà la dicitura "ISEE certificato".
8. Nel caso di mancata presentazione di una Dichiarazione Sostitutiva Unica valida per prestazioni universitarie alla data di inoltro della domanda, la graduatoria verrà redatta con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5, e verrà attribuito un punteggio pari a punti "0" per la parte corrispondente alla classe di indicatore ISEE utile ai fini della graduatoria.

#### **Art. 9 – Accertamenti e sanzioni**

1. Ai sensi dell'art. 71, comma 1, del D.P.R. 445/2000, l'Istituto eseguirà controlli, anche a campione, ed in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva. Ove risultassero dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle previste sanzioni penali.
2. Nei casi di cui al comma precedente, l'Inps procederà al rigetto della domanda di accesso alla prestazione o, in caso di beneficio già concesso, alla revoca dello stesso e all'attivazione delle conseguenti procedure di recupero.
3. Ai sensi dell'art. 34, commi 5 e 6, della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'Agenzia delle Entrate procede con l'individuazione di eventuali difformità o omissioni dei dati autocertificati all'interno della DSU in sede di rilascio dell'attestazione ISEE, rispetto a quelli presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, applicando le previste sanzioni.
4. L'eventuale autocertificazione relativa ai requisiti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, sarà verificata d'ufficio attraverso le banche dati dell'Istituto.
5. Ai vincitori delle borse di studio l'Istituto rilascerà apposita certificazione fiscale delle somme corrisposte, in quanto assoggettate ad imposta sul reddito delle persone fisiche.

#### **Art. 10 – Istanze di riesame e Ricorsi giurisdizionali**

1. Eventuali istanze di riesame dovranno essere notificate, entro 30 giorni, dalla data di pubblicazione delle graduatorie sul sito istituzionale [www.inps.it](http://www.inps.it) alla Direzione Provinciale INPS competente in relazione

alla residenza del Richiedente, i cui recapiti sono presenti sul sito istituzionale.

2. Per eventuali controversie giudiziarie, il Foro competente è quello della sede territorialmente competente.

#### **Art. 11 – Responsabile del procedimento**

1. Il Responsabile del procedimento è il Direttore provinciale Inps competente in relazione alla residenza del richiedente.

#### **Art. 12 – Informazioni**

1. Sul portale istituzionale [www.inps.it](http://www.inps.it), all'interno dell'area riservata dei Servizi on line, è possibile visualizzare la domanda presentata, verificare lo stato della pratica, la positiva acquisizione dell'attestazione ISEE, l'esito del concorso.
2. Per ogni informazione è disponibile il Contact Center, al numero verde 803 164 (da telefoni fissi) e al numero 06 164164 (da telefoni cellulari). Quest'ultimo servizio è a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del chiamante. Il servizio telefonico è sempre attivo con risponditore automatico 24 ore su 24; il servizio con operatore è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00, festivi esclusi.

Roma, 21 dicembre 2020

*f.to in originale*

Il Direttore centrale  
Valeria Vittimberga